

AVVISO PER LE UNIVERSITÀ

**Ricerca e selezione di dottorati di ricerca
in materia di:**

- **industria 4.0**
- **sviluppo sostenibile**
- **welfare e benessere**
- **scienze statistiche e attuariali**

per l'erogazione di 100 borse di studio

Le borse – aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal MIUR – sono riservate ai figli e orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.

**Anno accademico
2019 – 2020**

Sommario

Art. 1	Oggetto dell'avviso
Art. 2	Dottorati di ricerca accreditabili
Art. 3	Soggetti proponenti
Art. 4	Requisiti delle iniziative formative proposte
Art. 5	Selezione dei borsisti
Art. 6	Avvio dottorati
Art. 7	Promozione dell'iniziativa formativa accreditata
Art. 8	Modalità e termini di presentazione del dottorato di ricerca
Art. 9	Istruttoria delle proposte di dottorato di ricerca
Art. 10	Commissione di valutazione dei dottorati proposti
Art. 11	Criteri di valutazione per i dottorati di ricerca
Art. 12	Borse di studio finanziabili
Art. 13	Determinazione numero di borse assegnate a ciascun Ateneo
Art. 14	Sottoscrizione convenzione
Art. 15	Modalità di assegnazione delle borse agli utenti
Art. 16	Costi a carico dell'istituto e modalità di pagamento
Art. 17	Revoche
Art. 18	Verifiche e controlli
Art. 19	Ricorsi
	Nota informativa

1. Oggetto dell'avviso

1. Con il presente avviso, l'Istituto avvia una procedura finalizzata alla ricerca e selezione di dottorati di ricerca di cui all'art. 2, prevedendo, a seguito di successivo apposito bando di concorso, il finanziamento per ciascun dottorato di una borsa aggiuntiva rispetto a quelle finanziate dal MIUR a favore dei figli ed orfani di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici o di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L'Istituto procederà al convenzionamento con gli Atenei proponenti per ciascun dottorato di ricerca ritenuto idoneo in esito alla presente procedura.

2. Dottorati di ricerca accreditabili

1. Sono oggetto di ricerca e selezione 100 Dottorati di ricerca relativi all'anno accademico 2019/2020.
In particolare:
 - a) **40 Dottorati innovativi – Intersettoriali**, vertenti sulle tematiche dell'iniziativa "Industria 4.0", caratterizzati dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento di imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi in coerenza con la "Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020" approvata dalla Commissione europea.
 - b) **10 dottorati su scienze statistiche e attuariali.**
 - c) **30 dottorati su tematiche dello sviluppo sostenibile.**
 - d) **10 dottorati su tematiche attinenti al Welfare e al Benessere.**
 - e) **10 dottorati su Welfare e Benessere**, in particolare su tematiche del mercato del lavoro, del sistema pensionistico e dell'assistenza in Italia, nonché su tematiche di diritto previdenziale e del lavoro, anche attraverso l'utilizzo di metodologie economico – statistiche per l'analisi dei dati amministrativi.
2. I dottorati di cui al comma 2.1 lettere a), b), c), d), devono prevedere un periodo di studio e ricerca presso imprese/Enti che operano nel settore di riferimento e un periodo di studio e ricerca all'estero per qualificare l'esperienza formativa e di ricerca. I dottorati di cui al punto 2.1, lettera e) devono prevedere un periodo di studio e ricerca presso l'Inps e un periodo di studio e ricerca all'estero.

3. Soggetti proponenti

1. Sono soggetti proponenti le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), i cui corsi di dottorato, alla data della presentazione della domanda, siano già stati accreditati ai sensi del D.M. n. 45

dell'8 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

4. Requisiti delle iniziative formative proposte

1. I Dottorati per i quali si chiede l'assegnazione di borse di studio, di cui all'art.1.1, devono:
 - a) per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera a) riguardare le aree disciplinari di cui al programma "Industria 4.0"; per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera b) vertere su materie statistiche e attuariali; per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera c) riguardare le tematiche dello sviluppo sostenibile; per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera d) riguardare le tematiche attinenti al Welfare e al Benessere; per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera e) riguardare tematiche del mercato del lavoro, del sistema pensionistico e dell'assistenza in Italia, del diritto previdenziale e del lavoro, anche attraverso l'utilizzo di metodologie economico – statistiche per l'analisi dei dati amministrativi;
 - b) per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera a), b), c), d): prevedere periodi di studio e ricerca in imprese/Enti da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
 - c) per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera e): prevedere un periodo di studio e ricerca presso l'INPS da un minimo di dodici (12) mesi ad un massimo di diciotto (18) mesi;
 - d) per tutti i dottorati di cui all'art. 2.1 prevedere periodi di studio e ricerca all'estero minimo di un (1) mese e massimo di tre (3) mesi;
 - e) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
 - f) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;
 - g) favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;
 - h) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili).
2. Per ciascun dottorato di ricerca per il quale si propone l'assegnazione di una borsa di cui all'art.1, il soggetto proponente deve indicare:

A. Ricerca proposta

- a) Tema della ricerca, evidenziandone la coerenza con le aree di cui al presente articolo, punto 4.1, lettera a);
- b) Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti;
- c) Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento;
- d) Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti;
- e) Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione;
- f) Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).

B. Attività da svolgere presso l'impresa/Ente con sede nell'intero territorio nazionale.

- Per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera a), b), c), d):
 - a) Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa;
 - b) Denominazione dell'impresa presso cui verrà svolta l'attività relativa al tema di ricerca;
 - c) Sede legale dell'impresa (Città, Provincia, indirizzo);
 - d) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca del dottorando;
 - e) Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale;
 - f) Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi;
 - g) Durata di permanenza in impresa;
 - h) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento.
- Per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera e)
 - a) Attività di ricerca da svolgere presso l'INPS;
 - b) Durata di permanenza in impresa;
 - c) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di ricerca.

C. Attività all'estero

- a) Attività di ricerca da svolgere all'estero;
- b) Denominazione del soggetto ospitante all'estero (università, ente di ricerca pubblico o privato, impresa);
- c) Sede legale del soggetto ospitante all'estero;
- d) Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l'attività di ricerca all'estero;
- e) Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante;
- f) Durata della permanenza all'estero;
- g) Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento.

D. Attività formativa presso l'università

- a) Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso individuato;
- b) Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'impresa o dell'INPS;
- c) Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.

E. Contributo al perseguimento dei principi orizzontali

- a) Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato;
- b) Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy.

5. Selezione dei borsisti

- 1. Le procedure di selezione per l'ammissione al dottorato competono all'Ateneo proponente. L'Ateneo deve rendere pubbliche ed accessibili a tutti i candidati i criteri e le modalità con i quali verranno effettuate le procedure selettive.
- 2. L'elenco dei candidati ammessi a ciascuna Borsa di dottorato, con indicazione del punteggio individuale di ammissione (espresso in centesimi) sarà trasmesso dagli Atenei proponenti all'Istituto, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto alla borsa di studio in esito alla relativa procedura concorsuale bandita dall'Istituto.

6. Avvio dottorati

- 1. I percorsi di dottorato di ricerca devono svolgersi secondo i termini previsti dai regolamenti dell'Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XXXV ciclo.

7. Promozione dell'iniziativa formativa accreditata

- 1. Il bando che l'Ateneo proponente pubblicherà per promuovere la partecipazione al concorso per l'assegnazione del dottorato di ricerca, dovrà prevedere esplicitamente il numero dei posti riservato ai figli ed orfani di:
 - iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

- pensionati utenti dell'INPS Gestione dipendenti pubblici.
- 2. La promozione dell'iniziativa dovrà essere avviata e coordinata congiuntamente all'Istituto.
- 3. Il soggetto proponente dovrà organizzare una giornata dedicata alla consegna dei diplomi e degli attestati, nel corso della quale l'Istituto si riserva la facoltà di intervenire con un proprio rappresentante.

8. Modalità e termini di presentazione del dottorato di ricerca

1. Le proposte di dottorati di ricerca di cui all'art. 2 dovranno essere formalizzate utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 del presente avviso.
2. Gli Atenei dovranno inoltrare il modello di cui al precedente comma compilato in ogni singola sezione e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, alla Direzione Regionale o alla Direzione di Coordinamento metropolitano INPS competente per territorio, in base alla sede legale del soggetto proponente stesso, tramite PEC. I recapiti delle Direzioni Regionali sono consultabili sul sito internet dell'Istituto alla sezione "Contatti".
3. Il modello di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso dagli Atenei proponenti indicati nei commi precedenti entro e non oltre il **30 giugno 2019**.

9. Istruttoria delle proposte di dottorato di ricerca

1. Le proposte formative presentate saranno istruite dalle Direzioni Regionali e Direzioni di Coordinamento metropolitano competenti per territorio.
2. Qualora il soggetto proponente abbia omissso di compilare una delle sezioni di cui si compone il modello, la proposta formativa respinta.
3. La Direzione Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni e le Direzioni regionali e le Direzioni di Coordinamento metropolitano si riservano la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti/integrazioni, inoltrandone richiesta a mezzo PEC o mediante posta elettronica.
4. Qualora gli Atenei proponenti non forniscano, con le stesse modalità di trasmissione di cui al comma precedente, i chiarimenti e le integrazioni richieste entro il termine di 5 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, la proposta formativa sarà rigettata.
5. Al termine dell'istruttoria, le proposte formative saranno trasmesse alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, per il successivo vaglio da parte della Commissione di cui al seguente articolo.

10. Commissione di valutazione dei dottorati proposti

1. Con provvedimento del Direttore Generale INPS sarà istituita presso l'INPS un'apposita Commissione, composta dal un dirigente generale INPS, in qualità di Presidente, un componente individuato dal MIUR e un componente individuato dall'ANVUR.
2. La Commissione di cui al precedente comma, valuterà i dottorati di ricerca in base ai criteri di cui ai successivi articoli, attribuendo a ciascun dottorato un punteggio.
3. All'esito della valutazione, la Commissione assegnerà il numero di borse di studio ai dottorati di ricerca proposti dagli Atenei secondo il disposto di cui all'art. 12.

11. Criteri di valutazione per i dottorati di ricerca

1. La Commissione, di cui all'art. 10, valuterà i progetti di ricerca per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera a), b), c), d) sulla base dei seguenti criteri:

A. Ricerca proposta

1. Grado di innovazione e fattibilità tecnica della ricerca proposta per la competitività del settore di intervento: **max 30 punti**;
2. Sinergie rispetto all'eventuale successivo impiego dei Dottori di ricerca: **max 20 punti**

B. Attività presso l'impresa/ente

1. Attività di ricerca da svolgere presso l'impresa/Ente. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento: **max 20 punti**;

C. Attività all'estero

1. Attività di ricerca da svolgere all'estero. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento: **max 15 punti**

D. Attività formativa presso l'università

1. Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'impresa. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo: **max 15 punti**

Totale: max 100

2. La Commissione, di cui all'art. 10, valuterà i progetti di ricerca per i dottorati di cui all'art. 2.1 lettera d) sulla base dei seguenti criteri:

A. Ricerca proposta

1. Grado di innovazione della ricerca proposta per il miglioramento del settore di riferimento: **max 30 punti**
2. Opportunità di sviluppo di competenze utili per il successivo impiego dei Dottori di ricerca: **max 20 punti**

B. Attività presso l'Inps

1. Attività di ricerca da svolgere presso l'Inps. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento: **max 20 punti**

C. Attività all'estero

1. Attività di ricerca da svolgere all'estero. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell'attività di ricerca per l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento: **max 15 punti**

D. Attività formativa presso l'Università

1. Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell'INPS. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione: **max 15 punti**

Totale: max 100

12. Borse di studio finanziabili

1. Ciascun dottorato di ricerca, di cui all'art. 2.1 potrà ottenere una sola borsa di studio. In base alla sede legale, l'Ateneo, proponente dottorati di cui all'art. 2.1. lettere a), b), c), d), sarà inserito nei seguenti cluster e concorrerà - rispetto a tutti i dottorati proposti - per l'assegnazione del numero di borse di studio indicate per ciascun cluster (quantificato in relazione alla popolazione residente):
 - Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna) **41** Borse di studio,
 - Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) **18** Borse di studio
 - Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) **31** Borse di studio.
2. In base alla valutazione di cui al precedente articolo, l'Inps stilerà una graduatoria per ciascun cluster territoriale in ordine decrescente di punteggio dei dottorati di cui all'art. 2.1 lettera a), b), c), d) includendo i soli dottorati il cui progetto di ricerca avrà ottenuto un punteggio di 65\100.

3. I dottorati di ricerca collocati in posizione utile in ciascuna graduatoria riferita a cluster territoriale saranno finanziati con borse di studio, di cui all'art. 1, a carico dell'INPS, nei limiti:
 - A. Del numero massimo di borse previsto per ciascun cluster territoriale, di cui al comma 12.1
 - B. Del numero complessivo di borse assegnabili per materia valutato a livello nazionale pari a
 - 40 borse - art. 2.1 lettera a);
 - 10 borse - art. 2.1 lettera b);
 - 30 borse - art. 2.1 lettera c);
 - 10 borse - art. 2.1 lettera d).
4. In caso di superamento dei limiti di cui al comma 12.3 lettera B), saranno finanziati i dottorati con punteggio più elevato fino a concorrenza dei predetti limiti. Nell'ambito della graduatoria di ciascun cluster, i dottorati esclusi in forza di tale meccanismo saranno sostituiti dai dottorati con punteggio più elevato nello stesso cluster territoriale e sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 12.3 lettera B).
5. Fermo restando il meccanismo di individuazione dei dottorati finanziabili, descritto nei precedenti commi, nel solo caso in cui non si raggiunga il numero massimo di borse assegnabili in ciascun cluster territoriale ovvero il numero di borse massimo per materia, ai fini del raggiungimento del numero complessivo di 90 borse di studio saranno finanziati anche i dottorati con un punteggio più elevato, prescindendo rispettivamente dal cluster e dai limiti numerici per materia.
6. In esito alla valutazione di cui all'art.11 nell'anno accademico 2019\2020, ciascun Ateneo proponente, da solo o in forma associata, non potrà ottenere un numero di Borse per dottorati di cui all'art.2.1 lettera a), b) c) d) per un ammontare complessivo superiore a 10 borse. In caso di utile posizionamento in graduatoria di un numero di dottorati superiore al limite di cui al presente comma, sarà assegnata la borsa di studio solo ai dottorati, proposti dallo stesso soggetto proponente, con punteggio più alto fino a concorrenza del predetto limite. Le borse non assegnate, in forza del presente meccanismo, potranno essere attribuite ai dottorati secondo i criteri di cui ai commi precedenti.
7. I dottorati di ricerca, di cui all'art. 2.1 lettera e), saranno collocati in un'unica graduatoria nazionale per l'assegnazione di 10 borse. La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio, includendo i soli dottorati il cui progetto di ricerca avrà ottenuto un punteggio di 65\100. In esito alla valutazione di cui all'art.11 nell'anno accademico 2019\2020, ciascun Ateneo proponente, da solo o in forma associata, non potrà ottenere un numero di Borse per dottorati di cui all'art.2.1 lettera e) per un ammontare complessivo superiore a 3. In caso di utile posizionamento in graduatoria di un numero di dottorati superiore al

limite di cui al presente comma, proposti dallo stesso soggetto proponente, sarà assegnata la borsa di studio solo ai dottorati con punteggio più alto fino a massimo di tre. Le borse non assegnate in forza del presente meccanismo, potranno essere attribuite ai dottorati secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

8. Per tutte le graduatorie di cui ai precedenti commi, in caso di parità di punteggio, è finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio "A. RICERCA PROPOSTA". In caso di ulteriore parità sarà finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio "B ATTIVITA' PRESSO L'IMPRESA \ PRESSO INPS'.

13. Determinazione numero di borse assegnate a ciascun Ateneo

1. La Commissione di cui all'art. 10 del presente Avviso, all'esito della valutazione, con apposito verbale darà atto del numero di borse assegnate per singolo Ateneo.

14. Sottoscrizione convenzione

1. Tra la Direzione Regionale Inps/Direzione di Coordinamento metropolitano e il soggetto proponente sarà sottoscritta una convenzione, successiva all'accreditamento, in cui saranno definiti i reciproci obblighi e sarà formalizzato il numero definitivo di borse di studio assegnate.

15. Modalità di assegnazione delle borse agli utenti

1. All'esito della pubblicazione di appositi Bandi, l'utente che voglia concorrere all'attribuzione della borsa di dottorato di ricerca dovrà presentare domanda all'Inps e all'Ateneo a cui sono state attribuite le borse in base al presente Avviso.
2. L'Ateneo assegnatario delle borse di dottorato di cui al presente Avviso curerà la selezione di merito dei candidati, secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
3. La graduatoria dei candidati idonei, con il relativo punteggio (espresso in centesimi) sarà trasmessa all'Inps che verificherà la condizione di figlio o orfano di:
 - iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - pensionato o utente dell'Inps Gestione dipendenti pubblici.
4. All'esito della verifica di cui al precedente comma, l'Inps procederà alla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Istituto.

16. Costi a carico dell'istituto e modalità di pagamento

1. L'importo massimo erogabile agli Atenei proponenti, per ciascuna borsa di studio assegnata agli effettivi partecipanti vincitori del concorso, sarà pari per ciascun mese ad € 1.570,38 (al lordo di tutti gli oneri previdenziali) e per ogni mese trascorso all'estero sarà pari a l'importo € 2.355,58 (al lordo di tutti gli oneri previdenziali). Al soggetto proponente viene riconosciuto un contributo spese pari al 15% dell'importo della borsa erogata al dottorando.
2. L'importo delle borse di studio finanziabili, effettivamente assegnate agli utenti vincitori del relativo concorso, sarà erogato direttamente al soggetto proponente secondo le modalità di cui ai commi seguenti, che saranno esplicitate anche nella Convezione.
3. Il pagamento a carico dell'Istituto verrà effettuato per ciascun anno accademico, previa acquisizione di Durc regolare, con le seguenti modalità:
 - 50% entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi all'Istituto dopo l'inizio del percorso formativo ovvero all'inizio dell'anno accademico successivo;
 - 50% entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi all'Istituto dopo la conclusione dell'anno accademico ovvero del percorso formativo.

17. Revoche

1. Si procederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati, nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio del percorso dottorale entro i termini stabiliti;
 - b) interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
 - c) mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui all'Avviso e al Disciplinare di attuazione, ove previsto;
 - d) realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento;
 - e) mancato svolgimento del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e/o all'estero;
 - f) mancato rispetto delle leggi nazionali e/o comunitarie.
2. Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell'eventualità in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procederà alla revoca della borsa, con l'obbligo di restituzione da parte del soggetto proponente delle somme erogate in relazione all'annualità valutata negativamente o all'annualità in corso all'atto della rinuncia.
3. La restituzione delle somme revocate dovrà avvenire entro 90 giorni dalla formale comunicazione dell'Inps.

18. Verifiche e controlli

1. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in ordine alle prescrizioni a carico del soggetto proponente di cui al presente avviso.
2. In caso di inosservanza delle predette prescrizioni, l'Istituto potrà escludere il soggetto proponente da successive procedure di accreditamento, fino ad un massimo di 5 anni in relazione alla gravità dell'inadempienza riscontrata.

19. Ricorsi

1. Per eventuali ricorsi giudiziari il foro competente è quello di Roma.

Nota informativa

Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano Inps competente per territorio.

Roma, 11 giugno 2019

Il Direttore centrale

Rocco Lauria

